

STATUTO

ILIES ALEXANDRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CREMA CR LARGO DELLA PACE 6

Numero REA: CR - 336645

Codice fiscale: 04128520139

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato =A= al rep. n. 13542/7418

STATUTO

DENOMINAZIONE - NORME APPLICABILI - SEDE - DURATA

Art. 1) E' costituita una società cooperativa sociale
denominata

"ILIES ALEXANDRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2) Alla presente cooperativa si applicano:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa opera, ed in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- le disposizioni sulle imprese sociali, in quanto la cooperativa sociale è di diritto impresa sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112; dette disposizioni si applicano peraltro nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili;
- le disposizioni sugli enti del terzo settore, in quanto l'impresa sociale, e quindi anche la cooperativa sociale, è ente del terzo settore; dette disposizioni peraltro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Codice del Terzo Settore di cui al del D.Lgs. 3 luglio 2017, si applicano solo ove non derogate

ed in quanto compatibili con le discipline particolari sopra richiamate;

- infine, per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle altre leggi generali sulle cooperative, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3) La società ha sede nel Comune di Crema (CR).

Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze, filiali.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 4) La società ha durata fino 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

SCOPO E OGGETTO

Art. 5) La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, nel rispetto delle clausole di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/1947 (oggi contenute nell'art. 2514 c.c.), di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1, lettera a), della legge n. 381/1991, incluse le attività di cui all'art. 2,

comma 1, lettere a), b), c) d), l) e p) del decreto legislativo 112/2017.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori ordinari, di cui all'art. 8 lettera a) dello statuto, occasioni di lavoro nei settori corrispondenti al proprio oggetto sociale alle condizioni di mercato e - quando possibile - a condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato. A tal fine la società, in relazione alle esigenze produttive, stipula con i detti soci cooperatori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici sono regolate da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'art. 2521 ultimo comma del Codice Civile.

Art. 6) La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci ed è considerata a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Codice Civile.

Art. 7) La cooperativa, con riferimento al proprio scopo mutualistico, e conformemente al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, ha per oggetto le seguenti attività:

- assistenza socio-sanitaria, sanitaria, sociale ed

educativa, a favore di minori, anziani, ammalati, portatori di handicap e pazienti con patologie croniche, degenerative e non, disabili, emarginati e altri soggetti che versano in condizione di bisogno, sia a domicilio che anche attraverso la prestazione di servizi di gestione integrata, presso strutture residenziali ed assistenziali, domiciliari ed ospedaliere, alla persona;

- consulenza, sostegno ed assistenza psicologica, domiciliare e/o presso strutture;
- gestione, diretta o indiretta, di strutture socio-sanitarie, scuole materne, asili nido, anche aziendali, ludoteche, mini appartamenti protetti, centri diurni integrati, centri diurni disabili, centri diurni per malati di "alzheimer", "housing sociale", alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali sanitari;
- gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, quali: formazione e promozione della persona e dei minori, attività formative per la famiglia; organizzazione di corsi di formazione per personale del settore socio-sanitario ed educativo; servizi educativi e ludici per la prima infanzia e servizio baby sitter; danzaterapia, musicoterapia, arteterapia, psicomotricità, animazione; massaggi "shiatsu" e massaggi madre-bambino; servizi socio-assistenziali,

riabilitativi, psicologici ed infermieristici residenziali e domiciliari; organizzazione di servizi per l'assistenza medica; servizi di medicina del lavoro presso aziende, anche in collaborazione con altre realtà sanitarie, corsi di primo soccorso; trasporto di pazienti e disabili; fornitura e coordinamento di personale per la gestione complessa di una struttura sanitaria; progettazione e svolgimento di iniziative che favoriscano l'inclusione sociale di persone disabili; attività ludiche, di cura alla persona per anziani in condizioni di bisogno sia fisico che psicofisico, riabilitative, educative, didattiche, formative, di istruzione e culturali, anche promuovendo servizi mirati allo sviluppo, nel settore socio-sanitario, del territorio di riferimento dei soci, tramite forme di promozione, conoscenza e sensibilizzazione.

La cooperativa potrà incentivare iniziative di supporto e tutoraggio ad altri enti che svolgano le attività di cui sopra ed altresì svolgere attività di supporto, logistiche e di servizi (incluso il trasporto di persone, di alimenti e ogni altro bene o materiale) a favore di tutte le realtà e imprese di qualsiasi natura destinate a svolgere (in modo diretto, indiretto o a carattere accessorio) attività di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, culturale, educativo e riabilitativo.

La cooperativa, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, stipulerà contratti, convenzioni - tanto nazionali che nell'ambito dell'Unione Europea - ed assumerà incarichi, relativi alle attività di cui sopra, da parte di enti pubblici o privati, di qualsiasi tipo; fornirà ai propri soci servizi di coordinamento e di gestione, di promozione, di formazione del personale, di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.

La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 5.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti.

In via strumentale allo svolgimento delle suddette attività, la società può compiere quelle operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e - purché non in via prevalente e con esclusione di qualsiasi operazione "da e nei confronti del pubblico" - mobiliari, che fossero necessarie o utili per il perseguimento dello scopo sociale, compresa, in particolare, l'assunzione, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il

pubblico, di interessenze e/o quote di partecipazione in altre società, anche estere, costituite o costituende, aventi scopi affini od analoghi al proprio, sempreché, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti di fatto modificato l'oggetto sociale sopra esposto.

Tutte le predette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono in ogni caso vietate le attività riservate a soggetti muniti di requisiti non posseduti ad alcun titolo dalla società.

Art. 7 bis) La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti.

SOCI COOPERATORI

Art. 8) Possono essere soci cooperatori:

a) - i soci lavoratori che perseguono anche l'interesse a prestare attività lavorativa remunerata, e cioè le persone fisiche maggiorenni che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed

amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa;

b) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà; il numero dei soci volontari non può superare la percentuale stabilita dalla legge del numero complessivo dei soci;

c) - le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; l'ammissione di tali soci è consentita solo subordinatamente al raggiungimento del numero minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1, del Codice Civile.

Ai soci di cui alle precedenti lettere b) e c) non si applicano le norme di legge e statutarie che presuppongono la c.d. gestione di servizio tra il socio e la società.

Art. 9) I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali in conformità ai medesimi ed alla legge;
- a versare l'importo della quota di capitale sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo e l'eventuale tassa di ammissione;
- a cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e

con gli interessi della cooperativa. In particolare: i) i soci lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze gestionali della cooperativa; ii) i soci volontari hanno l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro nei limiti della disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Art. 10) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministratori, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, su domanda dell'interessato.

La domanda di ammissione dovrà specificare:

- se trattasi di persona fisica: il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- se trattasi di persona giuridica: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio;
- l'indicazione della categoria di soci cui intende essere

iscritto tra quelle di cui al precedente art. 8, e del possesso dei requisiti necessari;

- per i soci lavoratori, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative;

- per i soci volontari, l'indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa;

- la quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.

L'assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'eventuale sopraprezzo dovuto da parte dei nuovi soci all'atto dell'ingresso nella cooperativa, in proporzione alle riserve sociali esistenti e risultanti dal bilancio medesimo. Delibera altresì sull'eventuale tassa di ammissione, quale contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento della cooperativa, da determinarsi con cadenza annuale ed in misura fissa, a prescindere dall'ammontare del patrimonio sociale.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'organo amministrativo ne dà tempestiva comunicazione al socio ammesso, invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro 10 (dieci) giorni; cura quindi la relativa annotazione nel libro soci.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo

amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Ai sensi dell'art. 2527 secondo comma del Codice Civile, non possono comunque divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. È fatto inoltre divieto ai soci, salva specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione, di:

- associarsi ad altre cooperative o società d'altro tipo che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrente;
- prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa.

Art. 11) La qualità di socio si perde per morte, per recesso e esclusione.

Art. 12) I soci, possono recedere dalla società oltre che nei casi previsti dalla legge, ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre, per i soci lavoratori, quando il rapporto di lavoro - subordinato,

autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata all'organo amministrativo che deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione, con analogo raccomandata, al socio. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici dei soci lavoratori con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 13) Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può, con decisione motivata, escludere il socio nelle seguenti ipotesi:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, del

Codice Civile;

- nel caso in cui il socio violi i divieti di concorrenza di cui sopra.

I soci lavoratori possono inoltre essere esclusi in conseguenza di un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e nel caso in cui l'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa.

La decisione relativa va comunicata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio.

Art. 14) Il socio receduto od escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare) hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi versato, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del singolo rapporto sociale si è verificato.

Art. 15) Il socio che cessa di far parte della società

risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

Art. 16) L'organo amministrativo può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del Codice Civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori - anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8 lettera a) - in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di

amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci cooperatori lavoratori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti

all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Art. 17) Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori lavoratori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente Art. 8 lettera a). La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Art. 19) Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile.

SOCI SOVVENTORI

Art. 20) Potranno essere ammessi alla cooperativa soci

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1982 n. 59.

Art. 21) I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale, il quale rappresenta una sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

La società ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 22) Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione.

Art. 23) L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal

Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci
cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli
eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando
che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in
misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto
per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo
prevedere la distribuzione delle eventuali riserve
divisibili.

A ciascun socio sovventore spetta un voto per conferimenti
fino ad Euro 2.000,00, ed un ulteriore voto per ogni ulteriore
gruppo di 4 azioni possedute.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale. Alle azioni di sovvenzione offerte in
sottoscrizione ai soci cooperatori non è attribuito il
diritto di voto.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tali limite, i voti
dei soci sovventori verranno computati applicando un
coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il
numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il

numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

Art. 24) Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 25) La Cooperativa può emettere, con deliberazione

dell'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci.

Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e dell'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'assemblea approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non

partecipativi è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 26) Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale conferito dai soci cooperatori che è variabile e formato da un numero illimitato di quote; nessun socio potrà avere una quota inferiore né superiore ai limiti di legge;
- a bis) dal capitale sociale conferito dai soci sovventori, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale riserva sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI

Art. 27) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 28) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla attribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge medesima;
- b) alla riserva legale, in misura non inferiore a quella prevista dalla legge (attualmente pari al 30%);
- c) alla eventuale ripartizione dei ristorni, con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) alla eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori;
- e) alla eventuale erogazione di dividendi ai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 26.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per remunerare le azioni dei soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

CLAUSOLE PER LA MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 29) Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e

versato, ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

RISTORNI

Art. 30) L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni ai soci cooperatori lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente. La ripartizione del ristorno va effettuata in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e cioè in proporzione alle giornate ed ore di lavoro prestate ed in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.

DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA

Art. 31) I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Art. 32) Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Art. 33) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Art. 34) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo dandone comunicazione a tutti i soci ed ai membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei soci aventi diritto di intervenire in assemblea, se in tale domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Art. 35) L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte gli amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo.

Art. 36) In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- sono presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto al voto;
- tutti gli amministratori e i membri effettivi dell'organo

di controllo, se nominato, sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare;
- nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 37) Possono intervenire in assemblea tutti i soci che siano iscritti nel libro dei soci.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 38) Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di altri due soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia pari o inferiore a 20; fino ad un massimo di 5 soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia compreso tra 21 e 50; fino ad un massimo di 10 soci, qualora il numero dei soci aventi diritto di intervento sia superiore a 50.

La delega per la rappresentanza in assemblea può essere conferita anche ad un socio lavoratore e dipendente della società.

Non può essere conferita ad amministratori e sindaci della società.

Art. 39) L'assemblea è presieduta dal presidente del

consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal più anziano d'età degli amministratori; qualora non sia presente alcun amministratore, l'assemblea nomina il proprio presidente a maggioranza relativa.

Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 40) In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega.

In deroga a quanto sopra, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'approvazione dei regolamenti mutualistici interni e lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate: in prima

convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega.

Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono inderogabilmente quorum più elevati. Salvo quanto previsto per i soci sovventori, nelle assemblee ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua quota.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite da presidente dell'assemblea, con esclusione del voto a schede segrete.

Art. 41) L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, del codice civile) le modalità del collegamento a distanza.

AMMINISTRAZIONE

Art. 42) L'amministrazione della società è affidata, secondo le determinazioni dell'assemblea al momento della nomina, ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2542 del Codice Civile.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Art. 43) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 44) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, fax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima, o in caso di urgenza almeno un giorno prima, a ciascun consigliere e a tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 45) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 46) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza,

dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

Art. 47) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/video conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 48) Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli che la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

L'organo amministrativo può perciò anche deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative o ad organismi consortili o sindacali ed enti in genere, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci.

L'organo amministrativo può inoltre nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni e i compensi.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, nei limiti degli articoli 2381 e 2544 del Codice Civile.

Art. 49) La rappresentanza della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente, al consigliere al quale, con decisione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci, sia affidato l'incarico per il compimento di una o più operazioni, nei limiti occorrenti all'espletamento dell'incarico.

Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle

norme in tema di procura.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 50) La cooperativa può nominare un organo di controllo e/o un revisore legale dei conti, persona fisica o società di revisione legale.

Quando la legge lo impone, la cooperativa nomina l'organo di controllo e/o il revisore.

Ove nominato, l'organo di controllo, oltre ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'art. 2403, primo comma, del codice civile, svolge anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci decidano diversamente.

L'organo di controllo, secondo le decisioni di volta in volta assunte dai soci all'atto della nomina, potrà essere:

- monocratico, cioè costituito da un sindaco unico;
- pluripersonale, cioè costituito da un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti.

Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata, la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, alle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi con mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 51) In qualunque caso di scioglimento della società, i soci nomineranno, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, uno o più liquidatori determinandone i poteri.

CONTROVERSIE

Art. 52) Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sarà risolta mediante tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento del Servizio di conciliazione adottato dalla camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà devoluta al giudizio di un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo ove ha sede la società entro il termine di quindici giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina. All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

F.to Ilies Alexandra

F.to Francesco Scali l.s.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.
Crema, 20 ottobre 2025